

Prot. N. 67724/2008

Determinazione n. 3321 del 15/10/2008

OGGETTO: COMUNE DI TALAMELLO - ADEMPIMENTI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E SSS.MM.II , RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE INTERNO ALL'ABITATO DELLA LOCALITA' DI CA' FUSINO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1 URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. ARCH. BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giungo 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n. 561/2008, quale atto di indirizzo interpretativo e applicativo della normativa vigente in materia di VAS;

Vista la domanda presentata dal Comune di Talamello, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 49135 del 12/07/2008 per la procedura di verifica ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente a variante parziale n.5/08 al PRG vigente comunale;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA), di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente;

Visto il "Rapporto Preliminare" relativo alla verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 49135 del 12/07/2008 che si allega come parte integrante della presente determinazione (All. n. 1);

Visti gli elaborati progettuali descrittivi della variante in oggetto;

Preso atto che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.3. Ambiente, Agricoltura, Tutela della Fauna;
- ASUR N. 1 di Pesaro.

Visto e condiviso il parere rif. prot. 49135/08 del 06/10/2008 a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Mario Primavera e del Funzionario incaricato Arch. Marzia Di Fazio, che qui di seguito si riporta:

"1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni previste dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e sm, che qui integralmente si richiama:

"Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12".

Nel caso specifico la variante ricade in un sito individuato come Zona di Protezione Speciale e pertanto rientra nei casi previsti al comma 2 del D.Lgs. 152/06 e sm. Infatti poiché la variante determina una modifica al PRG vigente, è sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, secondo le disposizioni dell'art. 12 del citato decreto.

In base all'art 19 della L.R. 6/07 l'autorità competente per gli strumenti urbanistici generali e per le varianti è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1, Urbanistica-Pianificazione Territoriale-Via-Vas. Con nota prot. 2226 del 05/07/08, recante timbro di posta in arrivo del 09/07/08 e acquisita agli atti con prot. 49135 del 12/07/08, il Comune di Talamello (in qualità di autorità procedente) ha trasmesso a questa

Amministrazione Provinciale (autorità competente) la richiesta in merito alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e sm, relativa alla proposta di variante per la realizzazione di un percorso pedonale interno all'abitato, in località Ca' Fusino di Talamello.

In allegato alla richiesta è stata trasmessa la seguente documentazione:

- 1) Rapporto preliminare
- 2) Parere n. 2529/08 del 16/05/08 rilasciato ai sensi dell'art. 89 del Dpr 380/01 dal Servizio 4.4 Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino
- 3) Progetto preliminare, relazione tecnica
- 4) Progetto preliminare, computo metrico-estimativo
- 5) Progetto preliminare, elenco prezzi
- 6) Progetto preliminare, elaborato grafico in tavola unica
- 7) Valutazione di incidenza
- 8) Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 26/06/08 di approvazione del progetto preliminare.

Con nostra nota prot. 49911 del 16/07/08 è stata richiesta all'Amministrazione Comunale documentazione integrativa al fine del completamento dell'iter procedurale. Contestualmente la Provincia di Pesaro e Urbino (autorità competente), in collaborazione con il Comune di Talamello (autorità procedente), ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) che nel caso specifico sono i seguenti:

- Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio, in qualità di ente gestore dei Siti Rete Natura 2000;
- Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.4. Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico.

La documentazione richiesta è pervenuta con lettera prot. 2376 del 24/07/08, con timbro di posta in arrivo del 25/07/08 e acquisita agli atti con prot. 52400 del 26/07/08.

In data 11/08/08 con nota prot. 55518 questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti competenti il rapporto preliminare redatto dal Comune, al fine di acquisire i pareri previsti dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e sm.

In data 01/09/08 con prot. 58713 è pervenuto con posta interna il parere del Servizio 4.4 della Provincia di Pesaro e Urbino.

In data 10/09/08 con prot. 499053, recante timbro di posta in arrivo del 16/09/08 e acquisito agli atti con prot. 61999 del 17/09/08, è pervenuto il parere per la verifica di assoggettabilità formulato dal Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche.

Successivamente il Comune di Talamello ha trasmesso con nota prot. 3189 del 01/10/08, recante timbro di posta in arrivo del 02/10/08 e acquisita agli atti con prot. 65264 del 03/10/08, il parere del Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche (prot. 530074 del 23/09/08), in merito all'esclusione dalla valutazione di incidenza dell'intervento indicato in oggetto.

E' pervenuta infine dal Comune di Talamello una ulteriore copia del Rapporto preliminare recante timbro di posta in arrivo del 04/10/08 e acquisita agli atti con prot. 65842 del 07/10/08.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e sm, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche, con nota prot. 499053 del 10/09/08, recante timbro di posta in arrivo del 16/09/08 e acquisita agli atti con prot. 61999 del 17/09/08, ha espresso il seguente parere:
 - "Dall'esame della documentazione presentata, data la tipologia e le caratteristiche del progetto oggetto di variante, <u>non sembrano configurarsi elementi di strategicità tali da rendere necessaria una procedura</u> di VAS.
 - Le interazioni tra la variante in oggetto e la conservazione della ZPS IT5310023 e del SIC IT5310021, verranno analizzate dalla scrivente struttura nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza, e il parere verrà trasmesso alla Provincia di Pesaro e Urbino per gli adempimenti di propria competenza".
- Il Comune di Talamello con nota prot. 3189 del 01/10/08, recante timbro di posta in arrivo del 02/10/08 e acquisita agli atti con prot. 65264 del 03/10/0808, ha trasmesso la Valutazione di incidenza effettuata dal Servizio Ambiente della Regione Marche (prot. 530074 del 23/09/08):
 - "(...)Dall'esame della predetta documentazione emergono i seguenti elementi.

- L'opera da realizzare consiste nella realizzazione di un percorso pedonale, in un'area attualmente coltivata ad orto, di collegamento dell'abitato di Ca' Fusino con la scalinata che dalla strada provinciale conduce al centro storico del capoluogo. Tale percorso avrà una lunghezza di 62,50 m e una larghezza di 1,80 m.
- L'intervento ricade all'interno della ZPS IT5310023 Esotici della Valmarecchia, sito caratterizzato da un punto di vista geomorfologico dalla cosiddetta 'colata gravitativa della Val Marecchia' costituita da un complesso alloctono formato in prevalenza da depositi argillitici caotici per effetto del trasporto subito da O verso E, su cui galleggiano placche di materiali (esotici) più rigidi non coinvolti nella caoticizzazione e risalenti sia all'età cretaceopaleogenica sia neogenica. Il paesaggio è caratterizzato dal fenomeno erosivo che determina la formazione di calanchi che ospitano una flora alofila rara per i territori interni della regione. Su substrato compatto si sviluppano praterie e boschi di tipo mesofilo. Si tratta di aree estremamente importanti per la regione in quanto si trovano solo nel settore nord occidentale. Sono ambienti e paesaggi singolari e fragili dal punto di vista geologico e naturalistico. Queste aree sono sottoposte ad un forte sfruttamento per l'estrazione degli inerti (cave). Il dissesto idrogeologico è forte soprattutto nelle aree calanchive. L'abbandono delle attività agricole negli ultimi decenni sta favorendo il ritorno delle cenosi forestali, quindi per garantire la sopravvivenza delle specie animali e vegatali è necessario prevedere piani di gestione per la conservazione degli ambienti semiantropizzati.

Pertanto, considerata la tipologia delle opere e le risorse naturali oggetto di conservazione della ZPS citata e le vulnerabilità segnalate nel formulario Natura 2000 della stessa, <u>si ritiene che l'intervento di cui trattasi possa essere escluso dalla valutazione di incidenza</u>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e successive modifiche e pertanto non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od altri atti comunque denominati, di competenza di questa o di altre Amministrazioni".

- La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.4. Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico con nota prot. 58713 del 01/09/08 ha espresso il seguente parere:

"Premesso che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questo Servizio è stato individuato da parte dell'autorità competente (Servizio 4.1-Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino) in collaborazione con l'autorità procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente alla variante al PRG vigente per la realizzazione di un percorso pedonale interno all'abitato della località Ca' Fusino di Talamello, trasmesso dall'autorità competente con nota prot. 55518 del 11/08/2008, è parere di questo Servizio che la variante stessa, per gli aspetti di competenza, considerata l'entità ed ubicazione, non possa avere impatti significativi sull'ambiente tali da essere assoggettata a VAS.

D'altra parte l'istruttoria svolta da questo Servizio nell'ambito del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/01, rilasciato sulla variante medesima in data 16/05/08 con n. 2529/08, ha tenuto conto, riguardo agli aspetti di competenza, dei possibili effetti indotti sulle matrici ambientali interessate.

Nel medesimo parere è stata inoltre rimarcata l'esigenza di affrontare le problematiche di officiosità idraulica del Fosso di Ca' Fusino, segnatamente nel tratto tombato con sezione inadeguata che attraversa per l'appunto l'abitato di Ca' Fusino, in prospettiva dell'attuazione delle aree di espansione residenziale poste a monte e afferenti al medesimo corso d'acqua".

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E VALUTAZIONE TECNICA

La variante in esame risponde all'esigenza dell'Amministrazione Comunale di realizzare un nuovo percorso all'interno della frazione Ca' Fusino di Talamello, in modo di creare una viabilità pedonale alternativa a quella veicolare. La frazione si è infatti sviluppata all'inizio degli anni '70 senza dare rilevanza a questo aspetto, come dimostra la totale assenza di marciapiedi ai margini della viabilità carrabile.

Negli anni lo sviluppo di questo agglomerato ha portato alla formazione di due poli distinti, uno a prevalente carattere commerciale nella zona a monte (compresa tra le vie Capannelli e via Monti), l'altro più

spiccatamente residenziale nella zona a valle, compresa tra le vie Bevitori e via Longhi. Oggi si manifesta la necessità di collegare queste due zone, individuando percorsi alternativi e sicuri per i pedoni.

Il progetto preliminare prevede appunto la realizzazione di un percorso pedonale tra i quartieri di via dei Bevitori e il centro commerciale di via Monti, che costituirà il primo stralcio dell'opera. Successivamente il percorso sarà collegato con l'esistente scalinata che conduce al centro storico del capoluogo.

Questo percorso permetterà inoltre di raggiungere altre attrezzature a verde pubblico e di quartiere, come il campetto polivalente in via Ca' di Vico del Comune di Novafeltria (adiacente a via dei Bevitori), permettendo di sopperire alla mancanza di spazi di questo tipo nel proprio territorio.

Il tratto oggetto di intervento interessa una porzione di terreno di proprietà privata che renderà necessario da parte dell'Amministrazione Comunale l'avvio di procedure per acquisirne la disponibilità.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale della larghezza di ml 1,80 e con una lunghezza complessiva di ml 62,50, senza modifica delle quote esistenti; solo in corrispondenza con via Bevitori si renderà necessario superare con alcuni gradini un dislivello di circa ml 1.

Il piano pedonale sarà in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10, trattato superficialmente con polveri di quarzo colorato, adeguatamente impostato su un sottofondo di misto cava a granulometria variabile dello spessore complessivo di circa cm 40.

In aderenza al muretto di confine delle proprietà limitrofe è prevista la messa a dimora di essenze vegetali autoctone per costituire una fascia verde che si estenderà per l'intero tracciato; lungo il percorso saranno anche posti in opera nuovi corpi illuminanti.

Altre opere previste sono la realizzazione di una nuova pensilina a protezione della fermata autobus e l'inserimento di un rallentatore di traffico all'incrocio di via Monti con via Capannelli.

L'intervento non è pienamente conforme al PRG vigente in quanto il primo tratto del percorso si sviluppa in una zona urbanistica di tipo residenziale B1. Il restante percorso ricade in parte su area destinata alla viabilità (via Capannelli) e in parte su area destinata a verde pubblico di quartiere (comparto di lottizzazione residenziale di espansione C4).

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto descritto al precedente paragrafo 3 e dai pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale (paragrafo 2) si evince che la proposta di variante, considerata la modesta rilevanza dell'opera prevista, non presenta elementi di strategicità tali da rendere necessaria una procedura di VAS.

Si tratta infatti di un'opera che si inserisce in un contesto già urbanizzato, in cui lo stato dei luoghi da tempo non corrisponde più a quello agricolo originario. Va sottolineata peraltro una certa attenzione progettuale a non introdurre variazioni significative dell'orografia complessiva, con la messa a dimora di siepi di schermatura in grado di ridurre effetti di introspezione visiva per i lotti che confinano con il progettato percorso. Come evidenziato nel rapporto preliminare l'intervento assolve ad una funzione strategica per il miglioramento della qualità di fruizione degli spazi pubblici, incentivando la mobilità "lenta" da parte dei cittadini.

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura** di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e sm.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri pervenuti e riportati al paragrafo 2; valutati gli impatti sull'ambiente connessi al progetto di variante così come formulati al paragrafo 4; considerata la specifica tipologia delle opere previste; questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e sm.**

Si specifica che, qualora in sede di adozione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente in qualità di autorità competente si riserverà di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della verifica di assoggettabilità.

Relativamente al parere dei soggetti competenti in materia ambientale il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni espresse nel "paragrafo 2 - dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA)" del parere sopra riportato."

Visto 1'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

DETERMINA

- 1) Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al PRG di Novafeltria indicata in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- 2) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- se in sede di adozione definitiva della variante, oggetto della presente verifica, verranno introdotte modifiche in base all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della verifica di assoggettabilità in oggetto.
- Relativamente al parere dei soggetti competenti in materia ambientale il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni espresse nel "paragrafo 2 dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA)" del parere sopra riportato.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Talamello, invitando l'Amministrazione Comunale a pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- 4) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 - Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio, in qualità di ente gestore dei Siti della Rete natura 2000;
 - Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.4. Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Ing. Mario Primavera e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

9) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/up 1421VAS\08vas\0801Ta0104

> Dirigente Servizio 4.1 ARCH. BARTOLI MAURIZIO